

News



IN QUESTO NUMERO

Focus

- Diritto al C.D. oblio oncologico nei servizi bancari - Analisi della normativa comunitaria e nazionale - pag. 2

Focus di diritto tedesco

- La lettera di referenza nell'era digitale - pag. 4

Prassi

- Composizione negoziata della crisi d'impresa - Aggiornamenti sulla procedura - pag. 5
- whistleblowing: Confindustria aggiorna le regole - Ecco cosa cambia per le imprese - pag. 6

Privacy

- Niente foto dei figli sui social senza il sì di entrambi i genitori - pag. 8

Novità Legislative

- DDL n. 1816/2026 al senato - obbligo di polizza assicurativa (multirischio) condominiale - pag. 11
- Novità legislative in tema di azione di responsabilità nelle procedure concorsuali - pag. 12

Sentenze

- Lavoro - pag. 13
- Diritto civile - pag. 14
- Diritto societario - pag. 15
- Fallimentare - pag. 16
- Diritto bancario - Dalla comunità europea - pag. 17
- Real Estate - pag. 18
- Diritto condominiale - pag. 20
- Responsabilità civile / Risarcimento danni - pag. 20
- Diritto assicurativo - pag. 21
- Obbligazioni e Contratti - pag. 21



FOCUS

DIRITTO AL C.D. OBLIO ONCOLOGICO NEI SERVIZI BANCARI - ANALISI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE

Per diritto al c.d. oblio oncologico nei servizi bancari si intende il diritto delle persone che sono guarite da patologie oncologiche a non essere discriminate nell'ambito della stipula o del rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

La normativa Europea (**Direttiva (U.E.) 2023/2225 (c.d. CCD2)**), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 212/2025), si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori nel credito al consumo, imponendo la trasparenza nella valutazione del merito creditizio ed esigendo che i prestiti siano "sostenibili", con specifico riguardo alle pratiche assicurative abbinate ai finanziamenti.

La direttiva c.d. CCD2 impone che l'eventuale polizza assicurativa richiesta dalla banca per l'erogazione di un prestito possa essere sottoscritta anche tramite un fornitore diverso e più conveniente scelto dal consumatore, prevenendo pratiche commerciali scorrette, tutelando i consumatori anche nella valutazione creditizia automatizzata, permettendo in qualsiasi momento di richiedere l'intervento umano per contestare decisioni basate su algoritmi o su dati sanitari non più trattabili.

La suddetta Direttiva vieta l'applicazione di costi o tassi d'interesse eccessivi e ingiustificati, lavorando in parallelo con il diritto al s.d. oblio oncologico, al fine di valutare il cliente sulla base della sua attuale solvibilità, senza poter richiedere indagini o informazioni sullo storico clinico oncologico oltre i limiti previsti dalla legge.

Il **D.Lgs. 212 del 31.12.2025** (in vigore dal 12.01.2026) è il decreto di recepimento della Direttiva c.d. CCD2, inserendosi nel quadro delineato dalla Legge n. 193/2023, coordinando le tutele di non discriminazione per gli ex pazienti con le nuove regole per prestiti e finanziamenti.

Il Decreto incide direttamente sul Testo Unico Bancario (T.U.B.), aggiornando le regole per la concessione del credito al consumo, assicurando che la richiesta di prestiti e mutui avvenga senza alcuna disparità di trattamento o discriminazione basata sulla storia clinica del consumatore.



Relativamente al c.d. oblio oncologico, la **Banca d'Italia** dovrà emanare **disposizioni attuative** - predisponendo se del caso anche **formulari/modelli standard** - relativamente ai divieti informativi nelle fasi di stipulazione e rinnovo dei contratti nonché agli obblighi informativi da parte dell'intermediario in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti.

La violazione di tali divieti e obblighi comporta, infatti, la **nullità parziale**, come previsto dalla Legge n. 193/2023, vale a dire la nullità delle clausole contrattuali difformi e delle clausole "connesse" a quelle difformi."

La supervisione nel rispetto della normativa è demandato alla **Consob nonché al Garante Privacy che opererà** in coordinamento con le due Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e Consob), al fine di esercitare un controllo generale sul trattamento dei dati sensibili e di ordinare e/o sorvegliare la cancellazione delle informazioni.



FOCUS DI DIRITTO TEDESCO

LA LETTERA DI REFERENZA NELL'ERA DIGITALE



**A cura di
Mario Prudentino
Studio Legale
Prudentino & Rhein
Amburgo - Germania**

La lettera di referenza (il cosiddetto “*Zeugnis*”) è stata per decenni una delle cose più importanti nella vita lavorativa. Nessun CV poteva essere mandato senza allegare le varie lettere di referenza acquisite presso vari datori di lavoro.

Ma anche al giorno d'oggi, con la sempre più forte prevalenza del digitale, la questione del *Zeugnis* rimane oggetto di lite fino in cassazione.

Dal punto di vista formale, un certificato di lavoro alla tedesca deve soddisfare i requisiti minimi usuali nel mondo del lavoro. In caso contrario, il diritto del lavoratore al certificato non è soddisfatto. Tra questi requisiti rientra in ogni caso il fatto che il certificato di lavoro sia redatto su carta intestata ufficiale, dalla quale risultino chiaramente il nome e l'indirizzo dell'emittente. Ciò implica inoltre che il certificato debba essere rilasciato su carta intestata aziendale, qualora il datore di lavoro ne disponga e la utilizzi nella vita commerciale.

PRASSI

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA AGGIORNAMENTI SULLA PROCEDURA

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il decreto del 23 aprile 2026, recante l'aggiornamento della procedura in tema di composizione negoziata della crisi d'impresa; in particolare, le novità riguardano:

- il contenuto della **piattaforma telematica**;
- la **lista di controllo particolareggiata**;
- il **protocollo operativo per l'esperto indipendente e formazione obbligatoria degli esperti**;
- le indicazioni per la **redazione del piano di risanamento** (guida metodologica di riferimento indipendentemente dallo strumento di regolazione della crisi prescelto);
- le modalità di esecuzione del **test pratico** (strumento prognostico disponibile sulla piattaforma telematica, necessario all'esperto per valutare se vi siano concrete prospettive di risanamento per l'impresa);
- indicazioni specifiche per gli **intermediari finanziari**;
- una nuova Sezione II- bis, dedicata alle **specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi** (tra cui accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e **valore riservato ai soci**.





WHISTLEBLOWING: CONFINDUSTRIA AGGIORNA LE REGOLE. ECCO COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

La nuova Guida Operativa di maggio 2026 va oltre la compliance: il segnalante diventa uno strumento di prevenzione del rischio

A seguito della pubblicazione delle nuove Linee Guida ANAC sul canale interno di segnalazione whistleblowing, Confindustria ha aggiornato la propria Guida operativa dell'ottobre 2023, al fine di recepire i chiarimenti dell'Autorità. Il nuovo testo non modifica l'impianto normativo del D.Lgs. 24/2023, ma ne rafforza sensibilmente la lettura, superando l'approccio prevalentemente procedurale che aveva caratterizzato la prima fase di recepimento della disciplina.

La nuova guida appare orientata a valorizzare il whistleblowing nell'ambito dei sistemi di controllo interno, con un'attenzione molto più marcata ai profili di governance, ai gruppi societari, alla gestione dei conflitti di interesse, alla protezione dei dati personali e all'integrazione con il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

In altre parole: il canale di segnalazione non è più solo uno strumento di tutela del segnalante, ma può diventare una fonte di informazioni utile a individuare anomalie, carenze nei controlli o comportamenti che potrebbero esporre l'ente a rischi significativi sotto il profilo organizzativo, reputazionale e, nei casi più gravi, alla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001.

In altre parole: il canale di segnalazione non è più solo uno strumento di tutela del segnalante, ma può diventare una fonte di informazioni utile a individuare anomalie, carenze nei controlli o comportamenti che potrebbero esporre l'ente a rischi significativi sotto il profilo organizzativo, reputazionale e, nei casi più gravi, alla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001.

citando i canali di segnalazione adottati, i divieti di ritorsione applicabili, i doveri di riservatezza nella gestione delle segnalazioni e le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazioni.





Rispetto alla versione precedente, focalizzata sulla corretta istituzione del canale e sulle procedure formali, la guida 2026 introduce un approccio più maturo su tre fronti principali:

- Il coordinamento con il Modello 231 diventa centrale. Confindustria suggerisce di intervenire sul Modello, espli
- *Il ruolo del gestore viene ridefinito.* Le recenti Linee Guida ANAC hanno posto al centro del dibattito il ruolo del gestore, richiamando la necessità di garantirne autonomia, indipendenza e assenza di conflitti di interesse. La guida sposta poi l'attenzione sul rapporto del gestore con gli altri attori: OdV, funzioni compliance, internal audit, responsabili di funzione ed eventuali consulenti esterni.
- *La qualità dell'istruttoria diventa un fattore di tutela per l'ente.* La presenza di procedure formalmente corrette non è sufficiente se l'organizzazione non è in grado di dimostrare come abbia gestito le informazioni ricevute, quali verifiche siano state effettuate e quali decisioni siano state assunte.

Le imprese devono verificare la conformità delle policy di whistleblowing vigenti, valutare l'adeguatezza dei canali interni, assicurare il coordinamento con Modello 231, privacy e sistema disciplinare, e garantire la formazione del personale coinvolto nella gestione delle segnalazioni.

L'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione si applica ai soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati. Un'impresa con meno dipendenti che non abbia adottato il Modello Organizzativo 231 e non operi nei settori regolati dagli atti UE (servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti) non rientra nel perimetro applicativo.





PRIVACY

NIENTE FOTO DEI FIGLI SUI SOCIAL SENZA IL SÌ DI ENTRAMBI I GENITORI

Il Garante per la protezione dei dati personali torna a pronunciarsi sul fenomeno dello "sharenting", ribadendo un principio ormai consolidato: pubblicare immagini di minori sui social network richiede il consenso di entrambi i genitori, indipendentemente dal numero di scatti o dal loro contenuto.

Con il **provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026** (doc. web n. 10251841), l'Autorità Garante ha accolto il reclamo di un padre contro l'ex compagna, che aveva pubblicato su Facebook foto dei figli minori di 14 anni senza il suo assenso.

Il caso

La madre si era difesa sostenendo che si trattava di poche immagini di vita familiare ordinaria, condivise con finalità puramente affettive verso una cerchia ristretta di contatti, e si era detta disponibile a restringere ulteriormente la visibilità del profilo.

Argomentazioni che il Garante ha respinto integralmente.





I principi affermati dal Garante

- Il consenso di un solo genitore non basta. La pubblicazione di immagini di minori sui social network eccede l'ordinaria amministrazione e richiede il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, anche in regime di affidato condiviso.
- Le impostazioni privacy non sono una garanzia. Un profilo "chiuso" può essere riaperto in qualsiasi momento dal titolare, e i contenuti possono comunque essere salvati o ricondivisi da terzi: la presunta riservatezza del profilo non esclude quindi il rischio di diffusione incontrollata.
- Il numero o la "neutralità" delle foto sono irrilevanti. Né la quantità limitata degli scatti né l'assenza di contenuti compromettenti sanano la mancanza di un'idonea base giuridica per il trattamento.
- Non serve provare un danno concreto. Ai fini dell'intervento correttivo dell'Autorità è sufficiente la violazione del principio di liceità, senza necessità di dimostrare un pregiudizio già verificatosi.

Le misure adottate

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, 6 e 8 del GDPR e dell'art. 2-quinquies del Codice Privacy, disponendo:

- il **divieto** di ulteriore pubblicazione delle immagini dei minori senza il consenso di entrambi i genitori;
- l'**ammonimento** della titolare del trattamento;
- l'**annotazione** del provvedimento nel registro interno dell'Autorità.



NOVITA' LEGISLATIVA

DDL N. 1816/2026 AL SENATO OBBLIGO DI POLIZZA ASSICURATIVA (MULTIRISCHIO) CONDOMINIALE

E' stato presentato al Senato il disegno di legge AS 1816/2026, rubricato "Nuove disposizioni in materia di disciplina del condominio negli edifici", con il quale si individuano le linee guida per riordinare la disciplina del condominio e colmare alcune lacune che sono emerse nel corso dell'applicazione dell'ultima riforma (Legge n. 220/2012):

Uno dei punti chiave del DDL è l'introduzione dell'**obbligo della polizza catastrofale e RC condominiale per la responsabilità civile verso terzi e per il rischio di perimento (totale o parziale) dell'edificio, coprendo anche eventi catastrofici come terremoti ed alluvioni.**

L'obiettivo è proteggere il patrimonio immobiliare e i proprietari da danni causati a soggetti esterni (terzi) o alle strutture stesse, standardizzando una pratica che prima era lasciata alla discrezione dei Regolamenti condominiali.

Si tratta, quindi, dell'introduzione di una **copertura multirischio obbligatoria** che includa terremoti ed alluvioni, assicurando che ogni fabbricato sia manlevato dai danni causati a terzi o alle strutture stesse, indipendentemente dalla volontà dei singoli partecipanti.

A differenza della Legge n. 220/2012, che rendeva facoltativa la stipula della polizza (spesso assente nei Condomini più piccoli), il DDL presentato al Senato ne impone l'obbligo su scala nazionale.

Si ricorda qui come l'Amministratore di condominio possa sottoscrivere il contratto assicurativo solo previa autorizzazione o ratifica dell'assemblea condominiale. In particolare:

- l'Amministratore di condominio è obbligato a eseguire atti di conservazione delle parti comuni, ma l'assicurazione mira alla tutela dell'integrità patrimoniale dei singoli;
- l'autorizzazione preventiva è la condizione necessaria per la validità della firma sul contratto assicurativo;



- la ratifica dell'operato dell'Amministratore di condominio può avvenire anche in modo non specifico, attraverso l'approvazione del rendiconto consuntivo che riporti la spesa del premio;
- il rinnovo del contratto assicurativo alla scadenza richiede una manifestazione di volontà del Condominio, che può essere anche tacita.

Si rammenta, infine, come per autorizzare la stipula della polizza globale fabbricati, il sistema giuridico non richiede l'unanimità dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell'edificio (500/1000).





NOVITÀ LEGISLATIVE IN TEMA DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLE PROCEDURE CONCURSUALI

Sul novellato disposto dell'art. 2394 bis c.c. che impone l'avvio delle azioni di responsabilità, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, le sezioni Procedure Concorsuali dei Tribunali stanno iniziando a fornire strumenti e/o linee guida da seguire.

Il Tribunale di Torino ha introdotto disposizioni operative con la circolare del 22 maggio 2026 stabilendo:

- che ai fini interruttivi è necessario l'esercizio dell'azione; anche la comunicazione alla controparte, entro il termine di decadenza, di una domanda di mediazione, per una sola volta, interrompe il termine che riprende a decorrere dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione - v. Cass. Sez. Unite 22.07.2013 n. 17781; Cass. 28.01.2019 n. 2273 -;
- l'ambito di applicazione della suddetta norma (decadenza: persone, forme societarie e azioni);
- la modalità di costituzione di parte civile nel processo penale ("sul piano operativo" "il curatore dovrà valutare con particolare attenzione la proposizione tempestiva dell'azione in sede civile entro il biennio, anche al fine di evitare contestazioni sulla tardività della successiva costituzione di parte civile o sul trasferimento dell'azione nel processo penale ai sensi dell'art. 75 c.p.p.");
- la procedura di riacquisto del libero esercizio dell'azione da parte dei creditori dopo la decadenza ("Si può

ammettere - con uno sforzo interpretativo - che la restituzione di tale azione ai creditori compete già per effetto della decadenza del curatore o che il curatore abbia facoltà di rinunciare a esercitare l'azione di responsabilità per "non convenienza" ai sensi dell'art. 213 CCII, restituendo il libero esercizio della medesima ai singoli creditori").

Quanto alle procedure in essere, dal momento che il suddetto Decreto Legislativo non stabilisce una disciplina transitoria *ad hoc* per regolare le azioni di responsabilità pertinenti a una procedura già aperta alla data di entrata in vigore della legge - 29 aprile 2026 - il Tribunale di Torino ha invitato i curatori *prudenzialmente ad accelerare l'istruttoria delle azioni di responsabilità, così da porsi in condizione di agire entro due anni dall'entrata in vigore della legge (29 aprile 2028).*

Il Tribunale di Treviso, a sua volta, con la circolare del 15 maggio 2026 ha precisato che il termine per l'avvio della relativa azione è di prescrizione e non già di decadenza, rappresentando che non è prevista una disciplina transitoria per le procedure già pendenti ed invitando i curatori a considerare, quale termine finale per l'esercizio dell'azione, il biennio antecedente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nonché a valutare tempestivamente, sin dalle fasi iniziali della procedura, la sussistenza di profili di responsabilità, programmando le eventuali azioni di merito in modo compatibile con il termine decadenziale.

SENTENZE

LAVORO

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, ORDINANZA, 16 GIUGNO 2026, N. 20229

Esonero del lavoro notturno del caregiver

Per fruire dell'esonero dall'obbligo di prestare lavoro notturno, occorre che si sia in presenza di un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992. E' invece ininfluyente il grado di invalidità del congiunto che risulta essere a carico del lavoratore in quanto tale elemento non è richiesto dalla normativa. Laddove il legislatore ha inteso subordinare la concessione di un beneficio alla circostanza che sussistesse una situazione di handicap con connotato di gravità, lo ha esplicitamente richiesto, come nel caso dei permessi giornalieri e mensili ovvero dei limiti al trasferimento.



CASSAZIONE PENALE, SENTENZA, 15 APRILE 2026, N. 13646

Responsabilità del committente privato

In caso di infortunio mortale occorso in lavori edili affidati ad un'impresa dal proprietario privato di un immobile, il proprietario risponde di omicidio colposo se ha omesso di scegliere adeguatamente l'azienda esecutrice, o se si sia ingerito nell'organizzazione o nella esecuzione del lavoro, o in presenza di una agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo.

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, ORDINANZA, 1° GIUGNO 2026, N. 17208

Licenziamento disciplinare privo di preventiva contestazione

La mancanza della lettera di contestazione non integra la nullità del licenziamento disciplinare, ma determina l'inesistenza dell'intero procedimento disciplinare. La carenza di contestazione è quindi da equiparare all'insussistenza del fatto.

DIRITTO CIVILE

**CORTE D'APPELLO DI NAPOLI,
SEZIONE IX, SENTENZA, 27 MAGGIO
2026 N. 4110**

*Accollo - qualificazione convenzione di
accollo*

La Corte d'Appello precisa che, quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell'accollato, o all'adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell'efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il Giudice deve applicare i criteri dell'ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo alla adesione dei terzi creditori dell'accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.

**CORTE D'APPELLO DI PALERMO,
SEZIONE III, SENTENZA, 27 MAGGIO
2026 N. 1484**

*Clausole vessatorie nei contratti - atto
pubblico e tutela del consumatore*

La Corte d'Appello specifica che la stipula del contratto con atto pubblico notarile non è circostanza in sé idonea a far ritenere che una o più clausole del contratto stesso siano state oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva e non esime il professionista dal fornire una prova in tal senso; ciò, anche se è vero in via generale che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché conformate alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ex art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.



DIRITTO SOCIETARIO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA, 21 APRILE 2026, N. 10620

*S.a.s. – revocatoria ordinaria contro socio
– valutazione dell’eventus damni*

In tema di revocatoria ordinaria, quando il creditore agisce nei confronti del socio di una società in accomandita semplice per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo da questi compiuto, la sufficienza della garanzia patrimoniale deve essere valutata con riguardo al solo patrimonio del debitore convenuto, senza tener conto del patrimonio sociale, il quale è autonomo anche nel caso in cui la società sia coobbligata in solido con i soci per il medesimo debito.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA 17 APRILE 2026, N. 16218

Cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese – estinzione illecito ex D.Lgs. 231/2001

In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese - ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. - comporta l'estinzione dell'illecito di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, integrando una situazione assimilabile alla morte dell'imputato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 35 del D.Lgs. n. 231/2001 e cessazione di ogni rapporto processuale nei confronti dell'ente.



CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA, 15 APRILE 2026, N. 9602

Liquidazione giudiziale – fusione per incorporazione della società

In tema di liquidazione giudiziale, la fusione per incorporazione integra una vicenda estintivo-successoria analoga a quella considerata dall'art. 10 l. fall., sicché la società incorporata, pur estinta e cancellata dal registro delle imprese, conserva la propria identità ai fini dell'assoggettabilità alla procedura concorsuale e della valida instaurazione del contraddittorio, che può essere ritualmente instaurato mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla società incorporata, senza necessità di notifica anche alla società incorporante; quest'ultima ha solo la facoltà di intervenire nel procedimento e di proporre i mezzi di impugnazione quali soggetto interessato.

FALLIMENTARE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA, 2 GENNAIO 2026, N. 82

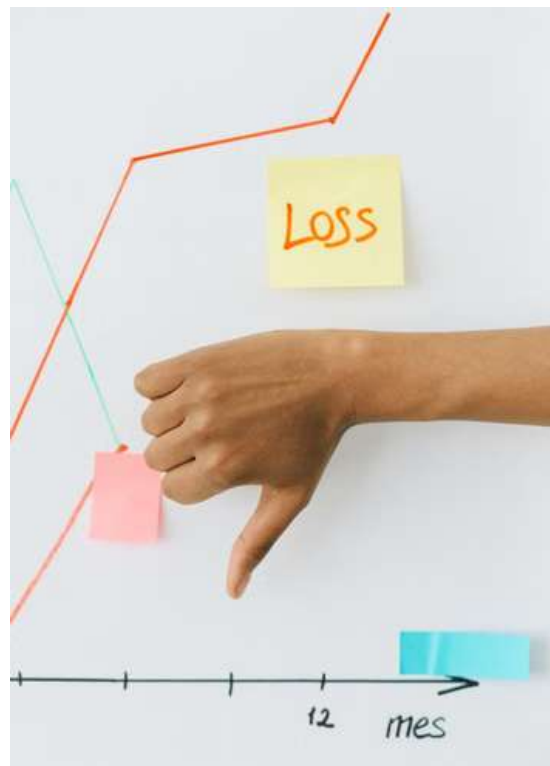
Revocatoria fallimentare - domanda di ammissione al concordato preventivo - c.d. "periodo sospetto"

Nel caso in cui il fallimento della società è stato dichiarato dopo che la stessa aveva proposto una domanda di ammissione al concordato preventivo, il termine di un anno previsto dall'art. 2467, comma 1, cit. è assoggettato, proprio in applicazione della norma prevista dall'art. 65 l.fall., agli effetti che derivano dalla consecuzione tra procedure concorsuali e, dunque, alla retrodatazione (che l'art. 69-bis, comma 2, l.fall. ha solo riconosciuto in modo espresso) del termine iniziale del periodo sospetto ai fini della proposizione delle azioni ivi previste, tra cui, appunto, l'azione d'inefficacia cui all'art. 65 l.fall.

Al fine di comprendere la suddetta pronuncia, si ricorda come il c.d. "periodo sospetto" individua l'arco temporale nel quale determinati atti dispositivi compiuti dal debitore, pur formalmente validi, possono essere assoggettati a revocatoria ove ritenuti lesivi della *par condicio creditorum* e connotati dalla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. Per gli **intermediari creditizi**, il punto di maggiore attenzione riguarda i ricevuti su esposizioni deteriorate, le concessioni di garanzie per debiti pregressi, nonché le operazioni di ristrutturazione effettuate in prossimità della crisi: in tali ipotesi la verifica circa la collocazione temporale dell'atto rispetto all'apertura della procedura costituisce il primo filtro di rischio contenzioso.

Gli istituti finanziari devono, pertanto, presidiare accuratamente i processi di monitoraggio e documentazione delle posizioni deteriorate, anche in funzione difensiva.

In tale contesto si inserisce il tema oggetto della sentenza in commento, della **consecuzione tra procedure concorsuali** (ad esempio tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale), che possano rappresentare momenti successivi della medesima crisi d'impresa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è sufficiente una mera successione temporale, occorrendo che la seconda procedura concorsuale rappresenti l'evoluzione della medesima situazione patologica già emersa nella prima procedura concorsuale.



DIRITTO BANCARIO - DALLA COMUNITA' EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SEZ. I, 21 MAGGIO 2026, C-684/24 E C-685/24 - PRES. BILTGEN, REL KUMIN

Obblighi di informazione e di accesso al registro dei titolari effettivi di taluni mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano

La Corte di giustizia U.E. con la suddetta pronuncia enuncia i seguenti principi di diritto:

L'articolo 31 della Direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), come modificata dalla direttiva 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio), deve essere interpretato nel senso che:

- non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione;
- non osta a una normativa nazionale che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, tale normativa nazionale che

l'interesse giuridico sia diretto, concreto ed attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata;

- non osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, ai sensi di tale articolo 31, paragrafo 7 bis. Per contro, tale disposizione osta a una siffatta normativa nazionale nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa.



REAL ESTATE

TRIBUNALE DI VELLETRI, SENTENZA, 4 MAGGIO 2026, N. 1157

Azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobile - legittimazione attiva e passiva

L'azione ex art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili) può essere esercitata, non solo, dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino in modo grave il godimento o la funzionalità dell'immobile.

Grava sul venditore l'onere della prova di non avere esercitato alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, in tal modo superando la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso.



TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE VII, SENTENZA, 5 MAGGIO 2026, N. 3700

Contratto subappalto per realizzazione di riqualificazione energetica di immobile - cessione del credito d'imposta

Nel contratto di subappalto il pagamento conseguente alla cessione del credito d'imposta non configura una condizione in senso tecnico né un termine di efficacia del contratto, ma attiene esclusivamente al tempo dell'adempimento del debito di corrispettivo.

Ogni diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la natura commutativa del subappalto, nel quale l'esecuzione dell'opera fa sorgere il diritto del subappaltatore al pagamento del prezzo pattuito, spettando al Giudice verificare se, avuto riguardo alla natura del rapporto, alla qualità delle parti e al tempo trascorso, il termine congruo di adempimento debba ritenersi decorso, senza necessità di un'autonoma domanda del creditore, essendo tale accertamento implicito nella domanda di condanna al pagamento.

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA, 21 MAGGIO 2026, N. 278*Locazioni immobili ad uso non abitativo*

Stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende ivi avviare e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato. Ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. La destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, nonché il rilascio di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore. La Corte d'Appello rammenta che tale orientamento è confermato anche da recenti pronunce di legittimità (v. *Cass. 14731/2018 e 14067/2023*)."



DIRITTO CONDOMINIALE

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II,
ORDINANZA, 27 MAGGIO 2026, N. 16556**

Parti comuni dell'edificio - Natura condominiale dei beni

In tema di condominio, la natura condominiale dei beni rientranti, per funzione e destinazione, nello schema dell'art. 1117 c.c. è presunta sulla base della loro attitudine oggettiva al servizio o al godimento collettivo, spettando a chi ne rivendichi la proprietà esclusiva l'onere di provare, mediante un titolo specifico e inequivoco, l'esclusione della comunione. A tal fine è decisivo unicamente il primo atto costitutivo del condominio, mentre sono irrilevanti la mancata menzione del bene nel regolamento, le indicazioni catastali o la qualificazione come abusivo del manufatto, che non incidono sul regime dominicale ma solo su eventuali profili pubblicistici.



RESPONSABILITÀ CIVILE RISARCIMENTO DANNI

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III,
ORDINANZA, 10 GIUGNO 2026, N. 18836**

*Onere della prova e nesso di causalità -
Risarcimento dei danni*

Nel giudizio di risarcimento danni promosso dai congiunti di militare deceduto per patologia asseritamente riconducibile all'esposizione ad uranio impoverito durante missioni all'estero, il nesso di causalità materiale tra attività di servizio e malattia costituisce elemento costitutivo dell'illecito e grava sempre sugli attori, anche ove la responsabilità sia inquadrata negli artt. 2087 o 2050 c.c.; i criteri del "più probabile che non" e della "probabilità prevalente" attengono soltanto alla valutazione della prova, senza determinare alcuna inversione dell'onere probatorio né la creazione di presunzioni di origine pretoria.





DIRITTO ASSICURATIVO

TRIBUNALE NAPOLI, SEZ. VI, SENTENZA, 07 APRILE 2026, N. 5581

Circolazione stradale - Responsabilità civile - azione diretta del terzo trasportato

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 Cod. Ass. ha natura aggiuntiva rispetto alle ordinarie azioni ex artt. 144 Cod. Ass. e 2054 c.c. e consente al danneggiato di ottenere il risarcimento dall'assicuratore del veicolo vettore a prescindere dall'accertamento del concreto grado di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il solo caso fortuito, fermo il diritto di rivalsa dell'assicuratore del vettore nei confronti dell'impresa del responsabile civile.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA, 29 MAGGIO 2026, N. 16919

Risoluzione del contratto per inadempimento - Compravendita - Obbligazioni del venditore

La mancata consegna, totale o parziale, della cosa venduta integra inadempimento dell'autonoma obbligazione di cui agli artt. 1476, n. 1, e 1477, c.c., e non rientra nell'ambito delle garanzie per evizione o per oneri ex artt. 1483, 1484 e 1489 c.c.; ne consegue che tale inadempimento è disciplinato dalle norme generali sulle obbligazioni (artt. 1218 e 1453 c.c.), sicché il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, a prescindere dall'operatività delle garanzie speciali proprie della compravendita.

Grazie per l'attenzione



[SEGUICI SU LINKEDIN](#)

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it